



2023/0290(COD)

12.2.2024

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (COM(2023)0462 – C9-0317/2023 – 2023/0290(COD))

Relatrice per parere (*): Sara Cerdas(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1 **Proposta di regolamento** **Considerando 2**

Testo della Commissione

(2) I bambini sono un gruppo particolarmente vulnerabile. È fondamentale garantire un elevato livello di sicurezza dei bambini quando giocano con i giocattoli. I bambini dovrebbero essere adeguatamente protetti dai possibili rischi derivanti dai giocattoli, in particolare dalle sostanze chimiche che questi possono contenere. Al contempo, i giocattoli conformi dovrebbero poter circolare liberamente nel mercato interno senza ulteriori requisiti.

Emendamento

(2) I bambini sono un gruppo particolarmente vulnerabile. È fondamentale garantire un elevato livello di sicurezza dei bambini quando giocano con i giocattoli. I bambini dovrebbero essere adeguatamente protetti dai possibili rischi derivanti dai giocattoli, in particolare dalle sostanze chimiche che questi possono contenere, ***in conformità al principio di precauzione definito all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)***. Al contempo, i giocattoli conformi dovrebbero poter circolare liberamente nel mercato interno senza ulteriori requisiti.

Emendamento 2 **Proposta di regolamento** **Considerando 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) L'approccio "One Health" è un approccio integrato e unificante che mira a bilanciare e a ottimizzare in modo sostenibile la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi. Esso riconosce che la salute degli esseri umani, degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell'ambiente in generale (compresi gli ecosistemi) sono strettamente interconnesse e interdipendenti e che le azioni volte ad affrontare le minacce per la salute devono tenere conto della complessità delle correlazioni tra salute e ambiente. L'esposizione all'inquinamento

chimico è legata a un'ampia gamma di impatti sulla salute, tra cui malattie croniche, disturbi neurologici e riduzione della fertilità, nonché impatti sull'ambiente e sulla biodiversità del pianeta. Il riconoscimento olistico delle interconnessioni tra salute umana, salute animale e ambiente attraverso l'integrazione dell'approccio "One Health" nel processo decisionale è definito come una delle condizioni abilitanti per raggiungere gli obiettivi prioritari del programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (8° PAA). Pertanto, il presente regolamento dovrebbe essere attuato seguendo l'approccio "One Health".

^{1 bis} Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) L'8° PAA definisce inoltre come uno dei suoi obiettivi prioritari il perseguimento dell'inquinamento zero, anche in relazione alle sostanze chimiche nocive, al fine di ottenere un ambiente privo di sostanze tossiche, anche per quanto riguarda l'aria, l'acqua e il suolo. Poiché ciò rappresenta una delle condizioni abilitanti per raggiungere gli obiettivi prioritari, l'8° PAA mira a sostituire rapidamente le sostanze che destano preoccupazione, comprese le sostanze estremamente preoccupanti, gli interferenti endocrini, le sostanze chimiche molto persistenti, i neurotossici e gli immunotossici, nonché ad affrontare gli effetti combinati delle sostanze chimiche, delle nanoforme delle sostanze e dell'esposizione a sostanze chimiche pericolose derivanti dai prodotti,

valutandone l'impatto sulla salute e sull'ambiente, compresi il clima e la biodiversità, promuovendo nel contempo sostanze chimiche e materiali sicuri e sostenibili fin dalla progettazione e intensificando e coordinando gli sforzi per promuovere lo sviluppo e la convalida di alternative alla sperimentazione animale. L'attuazione del presente regolamento dovrebbe sostenere gli obiettivi dell'8° PAA.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Le sostanze chimiche classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR), le sostanze chimiche che incidono sul sistema endocrino o sul sistema respiratorio o quelle che sono tossiche per un organo specifico sono particolarmente nocive per i bambini e dovrebbero essere trattate in modo specifico nei giocattoli. Dato il ruolo essenziale del sistema endocrino durante lo sviluppo umano, l'esposizione precoce nelle fasi critiche, come la prima infanzia, agli interferenti endocrini può avere effetti nocivi anche a dosi molto basse e incidere sulla salute in una fase successiva della vita. I sensibilizzanti delle vie respiratorie possono portare a un aumento dell'asma infantile e le sostanze neurotossiche sono particolarmente nocive per il cervello in via di sviluppo dei bambini, che è intrinsecamente più vulnerabile alle lesioni tossiche rispetto a quello degli adulti. I bambini dovrebbero anche essere adeguatamente protetti dalle sostanze allergeniche e da alcuni metalli. I requisiti relativi alle sostanze chimiche stabiliti nella direttiva 2009/48/CE devono essere aggiornati e rafforzati. I giocattoli devono essere conformi alla normativa generale sulle sostanze chimiche, in particolare al

Emendamento

(16) Le sostanze chimiche classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR), le sostanze chimiche che incidono sul sistema endocrino o sul sistema respiratorio o quelle che sono tossiche per un organo specifico ***o sono mobili, persistenti, bioaccumulabili e tossiche*** sono particolarmente nocive per i bambini ***e l'ambiente*** e dovrebbero essere trattate in modo specifico nei giocattoli. Dato il ruolo essenziale del sistema endocrino durante lo sviluppo umano, l'esposizione precoce nelle fasi critiche, come la prima infanzia, agli interferenti endocrini può avere effetti nocivi anche a dosi molto basse e incidere sulla salute in una fase successiva della vita. I sensibilizzanti delle vie respiratorie possono portare a un aumento dell'asma infantile e le sostanze neurotossiche sono particolarmente nocive per il cervello in via di sviluppo dei bambini, che è intrinsecamente più vulnerabile alle lesioni tossiche rispetto a quello degli adulti. ***La persistenza e il bioaccumulo comportano un'esposizione continua e aumentano pertanto il rischio di effetti nocivi. Alcune sostanze chimiche tossiche sono inoltre mobili nell'ambiente.*** I bambini dovrebbero anche essere adeguatamente

regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al fine di rafforzare la protezione dei bambini, che sono un gruppo vulnerabile di consumatori, e di altre persone, tale quadro giuridico dovrebbe essere integrato da divieti generici all'uso nei giocattoli di determinate sostanze chimiche pericolose, secondo la classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio³³. Tali divieti generici dovrebbero applicarsi alle sostanze CMR, agli interferenti endocrini, ai sensibilizzanti delle vie respiratorie e alle sostanze che hanno come bersaglio un organo specifico, **non appena tali sostanze** sono classificate come pericolose a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008³⁴. Per garantire la sicurezza dei giocattoli, le sostanze vietate dovrebbero essere accettabili a livelli di tracce, ma solo se la loro presenza a tali livelli è tecnologicamente inevitabile adottando le norme di buona fabbricazione e se il giocattolo è sicuro.

³³ *Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).*

protetti dalle sostanze allergeniche e da alcuni metalli. I requisiti relativi alle sostanze chimiche stabiliti nella direttiva 2009/48/CE devono essere aggiornati e rafforzati. I giocattoli devono essere conformi alla normativa generale sulle sostanze chimiche, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio³³. Al fine di rafforzare la protezione dei bambini, che sono un gruppo vulnerabile di consumatori, e di altre persone, tale quadro giuridico dovrebbe essere integrato da divieti generici all'uso nei giocattoli di determinate sostanze chimiche pericolose, secondo la classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴. Tali divieti generici dovrebbero applicarsi alle sostanze CMR, agli interferenti endocrini **per la salute umana e l'ambiente**, ai sensibilizzanti delle vie respiratorie e alle sostanze che hanno come bersaglio un organo specifico **o che sono mobili, persistenti, bioaccumulabili e tossiche, che rispondono ai criteri di classificazione o che** sono classificate come pericolose a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. Per garantire la sicurezza dei giocattoli, le sostanze vietate dovrebbero essere accettabili a livelli di tracce, ma solo se la loro presenza a tali livelli è tecnologicamente inevitabile adottando le norme di buona fabbricazione e se il giocattolo è sicuro.

³³ *Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la*

direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

³⁴ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

³⁴ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) *Al fine di prevedere una certa flessibilità* nei casi in cui la sicurezza dei bambini non *sia* compromessa e *qualora ciò sia necessario per mettere a disposizione sul mercato determinati giocattoli, dovrebbe* essere possibile *derogare ai* divieti generici sulle sostanze *chimiche* nei giocattoli. Le *deroghe ai* divieti generici che consentono l'uso di sostanze vietate dovrebbero essere di applicazione generale e dovrebbero essere possibili solo quando l'uso della sostanza in questione è considerato sicuro per i bambini, quando non esistono alternative *commercialmente* valide per la sostanza e quando l'uso della *medesima* non è vietato negli articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. La valutazione *della sicurezza della* sostanza *nei giocattoli* dovrebbe essere effettuata

Emendamento

(17) Nei casi in cui la sicurezza dei bambini non è compromessa e *non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, può* essere possibile *prevedere esenzioni dai* divieti generici sulle sostanze *e sulle miscele* nei giocattoli. Le *esenzioni dai* divieti generici che consentono l'uso di sostanze *e miscele* vietate dovrebbero essere *limitate nel tempo*, di applicazione generale e dovrebbero essere possibili solo quando l'uso della sostanza *o miscela* in questione è considerato sicuro per i bambini, quando *non è tecnicamente possibile l'eliminazione o la sostituzione di tali sostanze vietate tramite modifiche di progettazione o mediante altri materiali o componenti, quando* non esistono alternative *tecnicamente* valide per la sostanza *o miscela, quando è stato presentato un piano di sostituzione su*

dai comitati scientifici competenti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), al fine di garantire la coerenza e l'uso efficiente delle risorse nella valutazione delle sostanze *chimiche* nell'Unione.

richiesta dell'ECHA e quando l'uso della *sostanza o miscela* non è vietato negli articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. La valutazione *di tale* sostanza dovrebbe essere effettuata dai comitati scientifici competenti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), al fine di garantire la coerenza e l'uso efficiente delle risorse nella valutazione delle sostanze *e miscele* nell'Unione.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) I valori limite esistenti per alcune sostanze chimiche e i relativi metodi di prova si sono dimostrati adeguati per la protezione dei bambini rispetto a tali sostanze e dovrebbero essere mantenuti. Per consentire l'adeguamento alle nuove conoscenze scientifiche, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di rivedere tali valori limite, *ove necessario*. I valori limite per arsenico, *cadmio, cromo VI, piombo, mercurio* e stagno organico, che sono sostanze particolarmente tossiche e che pertanto non dovrebbero essere intenzionalmente utilizzate nei giocattoli, dovrebbero essere fissati a livelli che corrispondono alla metà di quelli considerati sicuri dall'organismo scientifico competente, onde garantire che nel giocattolo siano presenti soltanto tracce compatibili con le norme di buona fabbricazione.

Emendamento

(21) I valori limite esistenti per alcune sostanze chimiche e i relativi metodi di prova si sono dimostrati adeguati per la protezione dei bambini rispetto a tali sostanze e dovrebbero essere mantenuti. Per consentire l'adeguamento alle nuove conoscenze scientifiche, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di rivedere tali valori limite, *in conformità al principio di precauzione e all'approccio One Health*. I valori limite per arsenico e stagno organico, che sono sostanze particolarmente tossiche e che pertanto non dovrebbero essere intenzionalmente utilizzate nei giocattoli, dovrebbero essere fissati a livelli che corrispondono alla metà di quelli considerati sicuri dall'organismo scientifico competente, onde garantire che nel giocattolo siano presenti soltanto tracce compatibili con le norme di buona fabbricazione. *L'uso di cromo VI, cadmio, mercurio e piombo, elementi altamente tossici, non dovrebbe essere consentito nei giocattoli, a meno che la loro presenza non sia tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e i loro residui non superino il limite di rilevabilità nel materiale omogeneo.*

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) *Il piombo è un metallo tossico presente in natura che negli esseri umani può provocare il cancro dei polmoni, del cervello, dello stomaco e dei reni. Può finire nell'acqua potabile quando i materiali idraulici contenenti piombo si corrodono, in particolare quando l'acqua presenta un'elevata acidità o un basso contenuto di minerali che corrodono tubazioni e installazioni. La direttiva (UE) 2020/2184^{1 bis} prevede disposizioni relative al tenore di piombo nelle acque destinate al consumo umano. Non si può pertanto escludere che i giocattoli la cui produzione richiede l'utilizzo di acqua possano contenere residui minimi di piombo dovuti all'acqua utilizzata nel processo di fabbricazione. Tali residui dovrebbero essere considerati tecnicamente inevitabili in base alle norme di buona fabbricazione qualora non sia possibile eliminarli mediante i metodi di filtraggio o di assorbimento disponibili.*

^{1 bis} *Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).*

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) La direttiva 2009/48/CE prevede valori limite per alcune sostanze nei giocattoli destinati ai bambini di età

(22) La direttiva 2009/48/CE prevede valori limite per alcune sostanze nei giocattoli destinati ai bambini di età

inferiore a 36 mesi o destinati a essere portati alla bocca. È stato dimostrato che tali sostanze rappresentano un rischio anche per i bambini più grandi, che potrebbero essere altrettanto esposti a tali sostanze chimiche attraverso il contatto con la pelle o l'inalazione. Questi valori limite dovrebbero quindi applicarsi a tutti i giocattoli. Dall'adozione dei valori limite per il bisfenolo A di cui alla direttiva 2009/48/CE, sono emersi nuovi dati scientifici. Nell'aprile del 2023 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha rivalutato i rischi per la salute pubblica derivanti dall'esposizione alimentare al bisfenolo A, concludendo che tale esposizione desta preoccupazioni per la salute dei consumatori di tutte le fasce d'età. L'EFSA ha stabilito una nuova dose giornaliera tollerabile di bisfenolo A, significativamente inferiore a quella precedente. Alla luce **di queste prove scientifiche, il bisfenolo A dovrebbe rientrare nel divieto generico per le sostanze CMR nei giocattoli.**

inferiore a 36 mesi o destinati a essere portati alla bocca. ***Nelle famiglie con più di un figlio è probabile che i bambini di età inferiore a 36 mesi siano attratti dai giocattoli dei fratelli di età superiore a 36 mesi, rendendo in pratica impossibile proteggere completamente i bambini di età inferiore a 36 mesi dai giocattoli dei fratelli maggiori.*** È stato dimostrato che tali sostanze rappresentano un rischio anche per i bambini più grandi, che potrebbero essere altrettanto esposti a tali sostanze chimiche attraverso il contatto con la pelle o l'inalazione. Questi valori limite dovrebbero quindi applicarsi a tutti i giocattoli. Dall'adozione dei valori limite per il bisfenolo A di cui alla direttiva 2009/48/CE, sono emersi nuovi dati scientifici. Nell'aprile del 2023 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha rivalutato i rischi per la salute pubblica derivanti dall'esposizione alimentare al bisfenolo A, concludendo che tale esposizione desta preoccupazioni per la salute dei consumatori di tutte le fasce d'età. L'EFSA ha stabilito una nuova dose giornaliera tollerabile di bisfenolo A, significativamente inferiore a quella precedente. Alla luce **delle somiglianze strutturali tra i diversi bisfenoli che comportano rischi comparabili per i bambini e per evitare sostituzioni deplorabili, i giocattoli non dovrebbero contenere alcun tipo di bisfenolo.**

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono una grande famiglia costituita da oltre 10 000 sostanze chimiche artificiali. Fin dalla loro comparsa alla fine degli anni '40, le PFAS sono state utilizzate in una gamma sempre più ampia di beni di consumo.

L'esposizione alle PFAS più studiate è stata associata a una serie di effetti nocivi per la salute, tra cui malattie della tiroide, danni epatici, obesità, diabete e ridotta risposta alle vaccinazioni di routine, nonché aumento del rischio di cancro al seno, ai reni e ai testicoli. I giocattoli non dovrebbero contenere alcuna sostanza perfluoroalchilica (PFAS).

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Per garantire un'adeguata protezione da sostanze chimiche specifiche in caso di nuove conoscenze scientifiche, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscano valori limite specifici per qualsiasi sostanza chimica utilizzata nei giocattoli. Se giustificato nei casi di giocattoli che comportano un grado di esposizione più elevato, tali atti delegati dovrebbero stabilire valori limite specifici per i giocattoli ***destinati all'uso da parte di bambini di età inferiore a 36 mesi e per altri*** giocattoli destinati a essere portati alla bocca, tenendo conto dei requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1935/2004 e delle differenze tra i giocattoli e i materiali che vengono a contatto con i prodotti alimentari o gli oggetti da cui possono derivare rischi dovuti al contatto orale in seguito al loro uso come materiali a contatto con i prodotti alimentari. Le fragranze nei giocattoli comportano rischi particolari per la salute umana. È pertanto opportuno stabilire norme specifiche per l'uso delle fragranze nei giocattoli e per l'etichettatura delle medesime. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per modificare tali norme, al fine di consentire adeguamenti al progresso tecnico e

Emendamento

(23) Per garantire un'adeguata protezione da sostanze chimiche ***e miscele*** specifiche in caso di nuove conoscenze scientifiche ***o di nuovi sviluppi tecnologici***, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscano valori limite specifici per qualsiasi sostanza chimica utilizzata nei giocattoli ***in conformità al principio di precauzione e all'approccio One Health. La Commissione dovrebbe agire il più rapidamente possibile quando emergono nuove conoscenze sui rischi delle sostanze chimiche o su nuovi sviluppi tecnologici.*** Se giustificato nei casi di giocattoli che comportano un grado di esposizione più elevato, tali atti delegati dovrebbero stabilire valori limite specifici per i giocattoli ***in generale e in particolare*** per i giocattoli destinati a essere portati alla bocca, tenendo conto dei requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1935/2004 e delle differenze tra i giocattoli e i materiali che vengono a contatto con i prodotti alimentari o gli oggetti da cui possono derivare rischi dovuti al contatto orale in seguito al loro uso come materiali a contatto con i prodotti alimentari. ***Nel caso in cui il rischio non sia specifico del giocattolo, ma legato a qualsiasi prodotto di consumo con cui un bambino entra in contatto, si dovrebbe dare la priorità alle***

scientifico.

restrizioni previste dall'allegato XVII del regolamento REACH, per assicurare una maggiore protezione generale dei bambini e garantire condizioni di parità. Le fragranze nei giocattoli comportano rischi particolari per la salute umana. È pertanto opportuno stabilire norme specifiche per l'uso delle fragranze nei giocattoli e per l'etichettatura delle medesime. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per modificare tali norme, al fine di consentire adeguamenti al progresso tecnico e scientifico.

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) In un'economia circolare pulita è essenziale stimolare la produzione e l'utilizzo di materie prime secondarie e fare in modo che sia i materiali sia i prodotti primari e secondari siano sempre sicuri. Ciò richiede una combinazione di azioni a monte, per garantire che i prodotti siano sicuri e sostenibili fin dalla progettazione, e a valle, per aumentare la sicurezza e la fiducia nei materiali e nei prodotti riciclati. Al fine di passare a cicli di materiali privi di sostanze tossiche e a un riciclaggio pulito, è necessario garantire che le sostanze che destano preoccupazione nei prodotti e nei materiali riciclati siano eliminate o ridotte al minimo. Per salvaguardare condizioni di parità, ai materiali vergini e riciclati dovrebbe essere applicato lo stesso approccio utilizzato per le sostanze pericolose. È innegabile che la produzione di materiali più puliti senza sostanze chimiche pericolose facilita il riciclaggio, preserva l'ambiente ed è fondamentale per far funzionare un'economia circolare, mentre le imprese che innovano e investono in alternative

più sicure contribuiscono anche alla competitività dell'industria europea sul mercato mondiale. È pertanto fondamentale garantire che qualsiasi giocattolo fabbricato a partire da materiale riciclato soddisfi gli stessi requisiti dei giocattoli prodotti a partire da materiali vergini. È opportuno garantire la trasparenza sui componenti chimici di tutti i materiali. Allo stesso tempo, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, la prevenzione è prioritaria rispetto al riciclaggio e, di conseguenza, il riciclaggio non dovrebbe giustificare il perpetuarsi dell'uso di sostanze tradizionalmente pericolose.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Quando i pericoli che un giocattolo può presentare non possono essere completamente eliminati tramite progettazione, il rischio residuo dovrebbe essere gestito con informazioni relative al prodotto, sotto forma di avvertenze, rivolte a chi effettua la sorveglianza dei bambini, tenendo conto della capacità di tali persone di prendere le precauzioni necessarie.

Emendamento

(24) Quando i pericoli che un giocattolo può presentare non possono essere completamente eliminati tramite progettazione, il rischio residuo dovrebbe essere gestito con informazioni relative al prodotto, sotto forma di avvertenze, rivolte a chi effettua la sorveglianza dei bambini, tenendo conto della capacità di tali persone di prendere le precauzioni necessarie. ***Per garantire che le informazioni siano visualizzate in modo efficiente, il fabbricante può aggiungere un codice QR contenente un collegamento alle istruzioni in formato digitale, ma dovrebbe sempre indicare le avvertenze per la salute sull'etichetta fisica o sull'imballaggio.***

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Per evitare un uso improprio delle avvertenze volto ad aggirare i requisiti di sicurezza applicabili, è opportuno che le avvertenze previste per talune categorie di giocattoli non siano consentite se sono in contraddizione con l'uso al quale è destinato il giocattolo. Per garantire che chi effettua la sorveglianza sia consapevole di qualsiasi rischio associato al giocattolo, è necessario assicurarsi che le avvertenze siano leggibili e visibili.

(25) Per evitare un uso improprio delle avvertenze volto ad aggirare i requisiti di sicurezza applicabili, è opportuno che le avvertenze previste per talune categorie di giocattoli non siano consentite se sono in contraddizione con l'uso al quale è destinato il giocattolo. Per garantire che chi effettua la sorveglianza sia consapevole di qualsiasi rischio associato al giocattolo, è necessario assicurarsi che le avvertenze siano leggibili e visibili. ***Qualora l'acquisto sia effettuato mediante vendita online o a distanza, le avvertenze e i relativi pittogrammi per ciascuna categoria di cui all'allegato III dovrebbero essere apposti sulla prima pagina accanto alla fotografia o al prodotto, in modo immediatamente e chiaramente visibile, facilmente leggibile, comprensibile e accurato.***

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione

(54) I bambini sono esposti quotidianamente a una vasta gamma di sostanze chimiche diverse, provenienti da varie fonti. Le conoscenze sull'impatto dell'effetto combinato delle sostanze hanno compiuto notevoli progressi, colmando alcune lacune esistenti a riguardo. Tuttavia la sicurezza delle sostanze chimiche viene solitamente valutata mediante l'esame di singole sostanze e, in alcuni casi, di miscele aggiunte intenzionalmente per usi particolari. Al fine di assicurare la massima protezione dei bambini, le sostanze più nocive dovrebbero essere generalmente vietate nei giocattoli onde garantire che non vi sia esposizione a tali sostanze derivante dai giocattoli. I valori limite specifici per le sostanze chimiche nei giocattoli dovrebbero tenere conto dell'esposizione combinata da fonti diverse alla stessa sostanza chimica. Inoltre ai

Emendamento

(54) I bambini sono esposti quotidianamente a una vasta gamma di sostanze chimiche diverse, provenienti da varie fonti ***che hanno effetti negativi come singole sostanze o miscele, ma anche attraverso l'esposizione combinata.*** Le conoscenze sull'impatto dell'effetto combinato delle sostanze hanno compiuto notevoli progressi, colmando alcune lacune esistenti a riguardo. Tuttavia ***attualmente*** la sicurezza delle sostanze chimiche viene solitamente valutata mediante l'esame di singole sostanze e, in alcuni casi, di miscele aggiunte intenzionalmente per usi particolari. ***Sono necessari sforzi ulteriori per comprendere meglio l'impatto dell'effetto combinato delle sostanze chimiche.*** Al fine di assicurare la massima protezione dei bambini ***e dell'ambiente in generale,*** le sostanze più nocive dovrebbero essere generalmente vietate nei

fabbricanti dovrebbe essere richiesto di effettuare un'analisi dei vari pericoli che il giocattolo può presentare e una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli e, nel contesto della valutazione dei pericoli chimici, di esaminare gli effetti cumulativi o sinergici noti delle sostanze chimiche presenti nel giocattolo, per garantire che siano presi in considerazione i rischi derivanti dall'esposizione simultanea a più sostanze chimiche. I giocattoli devono altresì essere conformi alla normativa generale sulle sostanze chimiche, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; il presente regolamento non modifica gli obblighi relativi alla valutazione della sicurezza delle sostanze o delle miscele chimiche in quanto tali che possono applicarsi a norma di tale regolamento.

giocattoli onde garantire che non vi sia esposizione a tali sostanze derivante dai giocattoli. I valori limite specifici per le sostanze chimiche nei giocattoli dovrebbero tenere conto dell'esposizione combinata da fonti diverse alla stessa sostanza chimica. Inoltre ai fabbricanti dovrebbe essere richiesto di effettuare un'analisi dei vari pericoli che il giocattolo può presentare e una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli e, nel contesto della valutazione dei pericoli chimici, di esaminare gli effetti cumulativi o sinergici noti delle sostanze chimiche presenti nel giocattolo, per garantire che siano presi in considerazione i rischi derivanti dall'esposizione simultanea a più sostanze chimiche. I giocattoli devono altresì essere conformi alla normativa generale sulle sostanze chimiche, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; il presente regolamento non modifica gli obblighi relativi alla valutazione della sicurezza delle sostanze o delle miscele chimiche in quanto tali che possono applicarsi a norma di tale regolamento.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(54 bis) Affinché possa fornire competenze adeguate, sostegno e valutazioni scientifiche approfondite, dovrebbe essere garantito all'ECHA un finanziamento appropriato e stabile.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione

Emendamento

(68) Al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico o delle nuove prove scientifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica del presente regolamento, adeguando le avvertenze specifiche da apporre sui giocattoli, adottando requisiti specifici relativi alle sostanze chimiche nei giocattoli e concedendo *deroghe* per includere usi specifici consentiti nei giocattoli di sostanze soggette a divieti generici.

(68) Al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico o delle nuove prove scientifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica del presente regolamento, adeguando le avvertenze specifiche da apporre sui giocattoli, adottando requisiti specifici relativi alle sostanze chimiche nei giocattoli e concedendo *esenzioni* per includere usi specifici consentiti nei giocattoli di sostanze soggette a divieti generici *in conformità al principio di precauzione e all'approccio "One Health"*.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile e accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso che accompagnano il giocattolo. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.

Emendamento

Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile e accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso che accompagnano il giocattolo. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso. *Il fabbricante può aggiungere un codice QR contenente un collegamento alle istruzioni in formato digitale, ma appone sempre le avvertenze per la salute sull'etichetta fisica o sull'imballaggio.*

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Le avvertenze sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche

Emendamento

Le avvertenze sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche

se effettuato mediante vendite a distanza.
Le avvertenze sono di dimensioni adeguate
a garantirne la visibilità.

se effettuato mediante vendite a distanza.
Le avvertenze sono di dimensioni adeguate
a garantirne la visibilità. ***Qualora
l'acquisto sia effettuato mediante vendita
online o a distanza, le avvertenze e i
relativi pittogrammi per ciascuna
categoria di cui all'allegato III sono
apposti sulla prima pagina accanto alla
fotografia o al prodotto, in modo
immediatamente e chiaramente visibile,
facilmente leggibile, comprensibile e
accurato.***

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare la parte C dell'appendice dell'allegato II al fine di consentire un determinato uso nei giocattoli di una sostanza o miscela specifica che è vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, o di limitare un determinato uso che è stato consentito.

Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare la parte C dell'appendice dell'allegato II al fine di consentire, ***per un periodo di tempo specificato***, un determinato uso nei giocattoli di una sostanza o miscela specifica che è vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, o di limitare un determinato uso che è stato consentito. ***Nel valutare le richieste di esenzione e la rispettiva durata, la Commissione tiene conto della disponibilità di alternative e di potenziali impatti negativi sull'innovazione. È opportuna, se del caso, una riflessione improntata al ciclo di vita in merito agli effetti complessivi dell'esenzione. Sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare la parte C dell'appendice dell'allegato II per quanto riguarda il nichel, al fine di stabilire il periodo di validità dell'esenzione dal divieto generico di cui all'allegato II, parte III, punto 4, per tale sostanza. La Commissione giustifica ogni esenzione concessa e la rende pubblica in modo facilmente***

accessibile e consultabile.

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

7. L'uso nei giocattoli di una sostanza o miscela vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, può essere consentito **solo se sono** soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Emendamento

7. L'uso nei giocattoli di una sostanza o miscela vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, **lettere a), b), d ter), d quater), d quinquies) e d sexies) non** può essere consentito **a meno che non siano** soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione

a) è stata ritenuta sicura dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), **in particolare riguardo dell'**esposizione, **compresa l'esposizione complessiva da altre fonti, e** tenendo conto in particolare della vulnerabilità dei bambini;

Emendamento

a) è stata ritenuta sicura dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) **a causa dell'impossibilità di garantire un'esposizione in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma,** tenendo conto in particolare della vulnerabilità dei bambini;

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 7 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) l'eliminazione o la sostituzione mediante modifiche di progettazione o l'uso di altri materiali o componenti privi di tali sostanze o miscele non è tecnicamente possibile;

Emendamento 23
Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. *L'uso nei giocattoli di una sostanza o miscela vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, lettere c), d) e d bis) non può essere consentito a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:*

a) è stata ritenuta sicura dall'ECHA, in particolare riguardo dell'esposizione, compresa l'esposizione complessiva da tutte le fonti potenziali, nonché qualsiasi pericolo aggiuntivo noto derivante dall'esposizione combinata alle diverse sostanze e miscele presenti nel giocattolo, e tenendo conto in particolare della vulnerabilità dei bambini;

b) l'eliminazione o la sostituzione mediante modifiche di progettazione o l'uso di altri materiali o componenti privi di tali sostanze o miscele non è tecnicamente possibile;

c) non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, secondo quanto stabilito dall'ECHA sulla base di un'analisi delle alternative;

d) la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. *Le esenzioni al divieto generico di cui ai paragrafi 7 e 7 bis sono limitate nel tempo. Il periodo di validità di ciascuna esenzione è soggetto a riesame e può essere rinnovato caso per caso per ciascuna sostanza o miscela.*

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Ai fini dei paragrafi 6 e 7, la Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la presenza di sostanze o miscele **chimiche** pericolose nei giocattoli. In tali valutazioni la Commissione tiene conto delle relazioni degli organismi di vigilanza del mercato e delle prove scientifiche presentate dagli Stati membri e dai portatori di interessi.

Emendamento

9. Ai fini dei paragrafi 6, 7, **7 bis e 8**, la Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la presenza di sostanze o miscele pericolose nei giocattoli. In tali valutazioni la Commissione tiene conto delle relazioni degli organismi di vigilanza del mercato e delle prove scientifiche presentate dagli Stati membri e dai portatori di interessi.

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. La Commissione valuta se qualsiasi sostanza o miscela vietata a norma del presente regolamento richieda ulteriori restrizioni settoriali o orizzontali.

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le richieste di valutazione di una sostanza o miscela vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, ai fini dell'articolo 46, paragrafo 6, sono presentate all'ECHA utilizzando il formato e gli strumenti di presentazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

1. Le richieste di valutazione di una sostanza o miscela vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, ai fini dell'articolo 46, paragrafo 6, sono presentate all'ECHA utilizzando il formato e gli strumenti di presentazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. **Le richieste vengono messe a disposizione del pubblico in forma facilmente accessibile e consultabile.**

Emendamento 28
Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Chiunque presenti una richiesta di valutazione a norma del paragrafo 1 può richiedere che alcune informazioni non siano rese pubbliche. La richiesta di riservatezza è accompagnata da una giustificazione del motivo per cui la divulgazione delle informazioni potrebbe ledere gli interessi commerciali della persona che presenta la richiesta di valutazione o di qualsiasi altra parte interessata.

Emendamento

2. ***Fatto salvo il comma successivo***, chiunque presenti una richiesta di valutazione a norma del paragrafo 1 può richiedere che alcune informazioni ***commerciali riservate*** non siano rese pubbliche ***conformemente al pertinente diritto dell'Unione***. La richiesta di riservatezza è accompagnata da una giustificazione del motivo per cui la divulgazione delle informazioni potrebbe ledere gli interessi commerciali della persona che presenta la richiesta di valutazione o di qualsiasi altra parte interessata. ***L'ECHA rende pubbliche, gratuitamente e in un formato di facile consultazione, le informazioni seguenti in suo possesso:***

- a) il nome della persona giuridica che presenta la richiesta;***
- b) il nome di una sostanza o miscela per la quale è richiesta un'esonazione;***
- c) il tipo di giocattolo o di componente di giocattolo;***
- d) il piano di sostituzione, se pertinente;***

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'ECHA elabora e rende disponibili al pubblico un formato e strumenti per la presentazione delle richieste di valutazione di cui al paragrafo 1, nonché orientamenti tecnici e scientifici su come presentare tali richieste.

Emendamento

3. ***Prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di un mese che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]***, l'ECHA elabora e rende disponibili al pubblico un formato e strumenti per la presentazione delle richieste di valutazione di cui al paragrafo 1, nonché orientamenti tecnici e scientifici su come presentare tali richieste.

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 6, l'ECHA fornisce pareri alla Commissione sull'uso nei giocattoli di sostanze o miscele vietate a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, quando le viene presentata una richiesta di valutazione in conformità dell'articolo 48, paragrafo 1. Nei suoi pareri l'ECHA valuta se i criteri di cui all'articolo 46, **paragrafo 6, secondo comma, lettere a) e b)**, sono soddisfatti per un uso specifico.

Emendamento

1. Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 6, l'ECHA fornisce pareri alla Commissione sull'uso nei giocattoli di sostanze o miscele vietate a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, quando le viene presentata una richiesta di valutazione in conformità dell'articolo 48, paragrafo 1. Nei suoi pareri l'ECHA valuta se i criteri di cui all'articolo 46, **paragrafi 7 e 7 bis**, sono soddisfatti per un uso specifico.

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione europea pubblica orientamenti sulle modalità di svolgimento di tale valutazione, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di sostanze o miscele alternative e su come affrontare gli effetti dell'esposizione combinata ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'ECHA può chiedere alla persona che presenta la richiesta di valutazione o a terzi di trasmettere informazioni supplementari entro un termine determinato. L'ECHA tiene conto delle eventuali informazioni comunicate da terzi.

2. L'ECHA può chiedere alla persona che presenta la richiesta di valutazione o a terzi di trasmettere informazioni supplementari entro un termine determinato. L'ECHA tiene conto delle eventuali informazioni comunicate da terzi. ***Qualora l'ECHA lo ritenga necessario per determinare un periodo di validità***

adeguato dell'esenzione, può anche chiedere alla persona che presenta la richiesta di valutazione di presentare un piano di sostituzione.

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I pareri di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione entro il termine di 12 mesi dal ricevimento della richiesta di valutazione.

Emendamento

3. I pareri di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione ***e messi a disposizione del pubblico in modo facilmente accessibile e di facile utilizzo*** entro il termine di 12 mesi dal ricevimento della richiesta di valutazione.

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione chiede all'ECHA un parere sull'uso nei giocattoli delle sostanze o delle miscele elencate nella parte C dell'appendice dell'allegato II, non appena viene a conoscenza di nuove informazioni scientifiche che possono influire sull'uso consentito di una specifica sostanza o miscela nei giocattoli.

Emendamento

6. La Commissione chiede all'ECHA un parere sull'uso nei giocattoli delle sostanze o delle miscele elencate nella parte C dell'appendice dell'allegato II, non appena viene a conoscenza di nuove informazioni scientifiche ***o nuovi sviluppi tecnici*** che possono influire sull'uso consentito di una specifica sostanza o miscela nei giocattoli.

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 7, la Commissione può chiedere all'ECHA un parere sulla sicurezza di una sostanza o miscela specifica nei giocattoli, ***che tenga conto dell'esposizione complessiva alla sostanza o miscela da altre fonti e della***

Emendamento

7. Ai fini dell'articolo 46, ***paragrafi 7, 7 bis e 8***, la Commissione può chiedere all'ECHA un parere sulla sicurezza di una sostanza o miscela specifica nei giocattoli.

vulnerabilità dei bambini.

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. *All'ECHA sono fornite risorse adeguate a sostenere il suo lavoro.*

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2 – lettera a – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) classi di pericolo 3.9 e 3.10;

(5) classi di pericolo 3.9, 3.10 e 3.11;

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2 – lettera a – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) classe di pericolo 4.1;

(6) classi di pericolo 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4;

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I giocattoli che siano essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere conformi al regolamento (CE) n. 1272/2008.

2. I giocattoli che siano essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere conformi al regolamento (CE) n. 1272/2008, **nonché ai requisiti di etichettatura stabiliti dal regolamento (CE) n. 1223/2009.**

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. È vietato l'uso nei giocattoli, nei loro componenti o nelle loro parti microstrutturalmente distinte, di sostanze o miscele classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una delle seguenti categorie:

Emendamento

4. È vietato l'uso nei giocattoli, nei loro componenti o nelle loro parti microstrutturalmente distinte, di sostanze o miscele ***che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 e sono identificate conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o che soddisfano i criteri di classificazione*** in una delle seguenti categorie:

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) interferenza con il sistema endocrino, categoria 1 o 2;

Emendamento

b) interferenza con il sistema endocrino ***per la salute umana e l'ambiente***, categoria 1 o 2;

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) sensibilizzazione della pelle, categoria 1;

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) persistenza, bioaccumulabilità e tossicità;

Emendamento 44
Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d quater) elevata persistenza e bioaccumulabilità;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d quinquies) persistenza, mobilità e tossicità;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4 – lettera d sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d sexies) elevata persistenza e mobilità.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. È vietato l'uso nei giocattoli, nei loro componenti o nelle loro parti microstrutturalmente distinte di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e di bisfenoli. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca non devono contenere fragranze.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 8

Testo della Commissione

8. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici da gioco per le bambole, devono essere conformi alle prescrizioni relative alla composizione e all'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

Emendamento

8. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici da gioco per le bambole ***o i bambini, lo slime, i colori a dita o la plastilina***, devono essere conformi alle prescrizioni relative alla composizione e all'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Allegato II – appendice – parte A – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I giocattoli non devono contenere cromo VI, cadmio, mercurio e piombo, a meno che la loro presenza non sia tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non superi il limite di rilevabilità nel materiale omogeneo.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Allegato II – appendice – parte A – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le nitrosammine e le sostanze nitrosabili sono vietate ***nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, qualora la migrazione di tali sostanze sia pari o superiore a 0,01 mg/kg per le nitrosammine e a 0,1 mg/kg per le sostanze nitrosabili.***

2. Le nitrosammine e le sostanze nitrosabili sono vietate ***in tutti i giocattoli. La migrazione di tali sostanze dai giocattoli, dai loro componenti o dalle loro parti microstrutturalmente distinte non deve essere superiore a 0,01 mg/kg per le nitrosammine e a 0,1 mg/kg per le sostanze nitrosabili.***

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Allegato II – appendice – parte A – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti, a meno che la loro presenza nel giocattolo non sia tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non superi ***100 mg/kg***:

Emendamento

4. I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti, a meno che la loro presenza nel giocattolo non sia tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non superi ***il rispettivo limite di rilevabilità***:

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Allegato II – appendice – parte B – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le denominazioni delle seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte nel giocattolo devono essere elencate sul giocattolo, su un'etichetta, sull'imballaggio o su un foglietto che accompagna il giocattolo, nonché nel passaporto del prodotto, se sono presenti nel giocattolo o in un suo componente in concentrazioni superiori a ***100 mg/kg***:

Emendamento

1. Le denominazioni delle seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte nel giocattolo devono essere elencate sul giocattolo, su un'etichetta, sull'imballaggio o su un foglietto che accompagna il giocattolo, nonché nel passaporto del prodotto, se sono presenti nel giocattolo o in un suo componente in concentrazioni superiori a ***10 mg/kg***:

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Allegato II – appendice – parte B – punto 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) ***le*** fragranze sono chiaramente etichettate sull'imballaggio del giocattolo e l'imballaggio contiene l'avvertenza di cui all'allegato III, punto 11;

Emendamento

a) ***tali*** fragranze sono chiaramente etichettate sull'imballaggio del giocattolo e l'imballaggio contiene l'avvertenza di cui all'allegato III, punto 11;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Allegato II – appendice – parte A – punto 1 – tabella

Testo della Commissione

Elemento	mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile	mg/kg di materiale per giocattoli liquido o coloso	mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura
Alluminio	2 250	560	28 130
Antimonio	45	11,3	560
Arsenico	3,8	0,9	47
Bario	1 500	375	18 750
Boro	1 200	300	15 000
Cadmio	1,3	0,3	17
Cromo (III)	37,5	9,4	460
Cromo (VI)	0,02	0,005	0,053
Cobalto	10,5	2,6	130
Rame	622,5	156	7 700
Piombo	2,0	0,5	23
Manganese	1 200	300	15 000
Mercurio	7,5	1,9	94
Nichel	75	18,8	930
Selenio	37,5	9,4	460
Stronzio	4 500	1 125	56 000
Stagno	15 000	3 750	180 000
Stagno organico	0,9	0,2	12
Zinco	3 750	938	46 000

Emendamento

Elemento	mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile	mg/kg di materiale per giocattoli liquido o coloso	mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura
Alluminio	2 250	560	28 130
Antimonio	45	11,3	560
Arsenico	3,8	0,9	47
Bario	1 500	375	18 750
Boro	1 200	300	15 000
soppresso			
Cromo (III)	37,5	9,4	460
soppresso			
Cobalto	10,5	2,6	130
Rame	622,5	156	7 700
soppresso			
Manganese	1 200	300	15 000
soppresso			

Nichel	75	18,8	930
Selenio	37,5	9,4	460
Stronzio	4 500	1 125	56 000
Stagno	15 000	3 750	180 000
Stagno organico	0,9	0,2	12
Zinco	3 750	938	46 000

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Allegato II – appendice – parte C – parte introduttiva (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Le denominazioni e la classificazione delle seguenti sostanze e miscele devono essere elencate sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché nel passaporto del prodotto. Tali informazioni possono inoltre essere riportate sul foglietto che accompagna il giocattolo.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Allegato II – appendice – parte C – tabella

Testo della Commissione

Sostanza	Classificazione	Uso consentito
Nichel	Carc. 2	In giocattoli e componenti di giocattoli fatti di acciaio inossidabile. In componenti di giocattoli destinati a condurre una corrente elettrica.

Emendamento

Sostanza	Classificazione	Uso consentito	<i>Date di applicabilità</i>
Nichel	Carc. 2	In giocattoli e componenti di giocattoli fatti di acciaio inossidabile. In componenti di giocattoli destinati a condurre una corrente elettrica.	

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice per parere dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Toy Industries of Europe (TIE)
The Lego Group
European Balloon and Party Council
Globetrade
SES Creative
Amazon
The International Chemical Secretariat (ChemSec)
European Chemicals Agency
European Commission
Federation of European Publishers
EuroCommerce
APOFAB – Associação Portuguesa de Fabricantes de Brinquedos
Mattel Portugal
Creative Toys Portugal
Concentra
SRS Legal
European Writing Instrument Manufacturer's Association (EWIMA)
Industrieverband Schreiben, Zeichnen, Kreatives Gestalten e.V. (ISZ e.V.).
European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)
European Committee for Standardization (CEN)
CHEM Trust
The European Consumer Organisation (BEUC)
Client Earth

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice per parere.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Sicurezza dei giocattoli e abrogazione della direttiva 2009/48/CE
Riferimenti	COM(2023)0462 – C9-0317/2023 – 2023/0290(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 19.10.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 19.10.2023
Commissioni associate - annuncio in aula	19.10.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Sara Cerdas 24.10.2023
Esame in commissione	6.11.2023
Approvazione	24.1.2024
Esito della votazione finale	+: 72 –: 0 0: 5
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Catherine Amalric, Maria Arena, Hildegard Bentele, Michael Bloss, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Helène Fritzon, Malte Gallée, Catherine Griset, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Ska Keller, Petros Kokkalis, Peter Liese, Javi López, César Luena, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Lydie Massard, Liudas Mažylis, Marina Mesure, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Nikos Papandreou, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Erik Poulsen, Nicola Procaccini, Frédérique Ries, Manuela Ripa, María Soraya Rodríguez Ramos, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Maria Spyradi, Edina Tóth, Achille Variati, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Emma Wiesner, Michal Wiezik
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Asger Christensen, Christophe Clergeau, Margarita de la Pisa Carrión, Billy Kelleher, Sara Matthieu, Dace Melbārde, Idoia Villanueva Ruiz
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Mazaly Aguilar, Katarina Barley, Daniel Buda, Ana Collado Jiménez, Marie Dauchy, Matthias Ecke, Paola Ghidoni, Peter Jahr, Thierry Mariani, Nora Mebarek, Sara Skytvedal, Michaela Šojdrová, Thomas Waitz, Stefania Zambelli

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

72	+
ECR	Mazaly Aguilar, Margarita de la Pisa Carrión, Alexandr Vondra
ID	Marie Dauchy, Catherine Griset, Thierry Mariani
NI	Edina Tóth
PPE	Hildegard Bentele, Daniel Buda, Nathalie Colin-Oesterlé, Ana Collado Jiménez, Christian Doleschal, Peter Jahr, Esther de Lange, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Dace Melbārde, Dolors Montserrat, Ljudmila Novak, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjård, Sara Skyttedal, Michaela Šojdrová, Maria Spyraiki, Stefania Zambelli
Renew	Catherine Amalric, Pascal Canfin, Asger Christensen, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Billy Kelleher, Erik Poulsen, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Emma Wiesner, Michal Wiezik
S&D	Maria Arena, Katarina Barley, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Christophe Clergeau, Matthias Ecke, Heléne Fritzon, Javi López, César Luena, Nora Mebarek, Alessandra Moretti, Nikos Papandreou, Günther Sidl, Achille Variati, Petar Vitanov
The Left	Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Marina Measure, Silvia Modig, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace
Verts/ALE	Michael Bloss, Bas Eickhout, Malte Gallée, Martin Häusling, Ska Keller, Lydie Massard, Sara Matthieu, Ville Niinistö, Manuela Ripa, Thomas Waitz

0	-

5	0
ECR	Nicola Procaccini
ID	Paola Ghidoni, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone
NI	Ivan Vilibor Sinčić

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti